



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Area Affari Istituzionali e Regolamentazione
Ufficio Affari Generali

Regolamento elettorale

**per l'elezione dei rappresentanti degli Studenti, Specializzandi e Dottorandi di ricerca
nei sotto indicati Organi:**

Senato Accademico

Consiglio di Amministrazione

Consiglio degli Studenti

Comitato per lo sport universitario

Consiglio di Dipartimento

Consiglio della Struttura di raccordo

Consiglio di Corso di Studio

Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Sassari

- Statuto dell'Ateneo approvato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 275) e successive modificazioni.
- Legge 28 giugno 1977, n. 394.
- Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20.

(Regolamento approvato dal Senato Accademico nelle sedute del 29 luglio e del 16 dicembre 2015 e dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 24 luglio e del 24 novembre 2015)

Art. 1

Elezione dei rappresentanti degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca

1. Ogni due anni il Rettore indice con proprio decreto le elezioni per le rappresentanze degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca (d'ora in poi definiti studenti) nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio degli Studenti, nel Comitato per lo sport universitario, nonché nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Strutture di raccordo, nei Consigli di Corso di Studio e nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Sassari.
2. L'elezione di un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. è indetta dal Rettore a seguito della nota inviata dal Presidente della Giunta Regionale della Sardegna.
3. Il decreto rettorale indica le rappresentanze da eleggere nei vari organi secondo quanto indicato nello Statuto, ed è reso pubblico nel sito web dell'Ateneo almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 2

Data delle elezioni

1. La data delle elezioni viene stabilita dal Rettore, sentito il parere del Consiglio degli Studenti, e indicata nel decreto. Essa è la stessa per le elezioni di tutte le rappresentanze studentesche nei diversi organi previsti dal presente regolamento, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. che potrebbe non coincidere con la scadenza degli organi dell'Ateneo. Le elezioni si svolgono in una sola giornata, in una data compresa tra il 15 Marzo e il 30 Maggio.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo per le rappresentanze degli studenti negli organi accademici spetta agli studenti regolarmente iscritti.
2. L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti negli organi accademici spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo.
3. Senato Accademico:
 - a) **Elettorato attivo:** tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale.
Per l'elezione del rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi, l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti alle scuole dottorali e di specializzazione dell'Ateneo.
 - b) **Elettorato passivo:** tutti gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale.
Per l'elezione del rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi, l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti alle scuole dottorali e di specializzazione dell'Ateneo.
4. Consiglio di Amministrazione:
 - a) **Elettorato attivo:** tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.

b) **Elettorato passivo:** tutti gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.

5. Comitato per lo sport universitario:

a) **Elettorato attivo:** tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di specializzazione dell'Ateneo.

b) **Elettorato passivo:** tutti gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di specializzazione dell'Ateneo.

6. Consiglio degli Studenti:

a) **Elettorato attivo:** per l'elezione dei rappresentanti eletti in un collegio unico, spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo. Per l'elezione del rappresentante della rispettiva categoria in seno al Consiglio degli Studenti spetta anche agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione dell'Ateneo.

b) **Elettorato passivo:** per l'elezione dei rappresentanti eletti in un collegio unico, spetta agli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo. Per l'elezione del rappresentante della rispettiva categoria in seno al Consiglio degli Studenti spetta anche agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione dell'Ateneo.

7. Consiglio di Dipartimento:

a) **Elettorato attivo:** tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento. Per i posti di propria pertinenza, gli specializzandi e i dottorandi di ricerca regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione e alle scuole di dottorato afferenti al Dipartimento.

b) **Elettorato passivo:** tutti gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento. Per i posti di propria pertinenza, gli specializzandi e i dottorandi di ricerca regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione e alle scuole di dottorato afferenti al Dipartimento.

c) I dottorandi di ricerca afferiscono al Dipartimento di afferenza del relativo Tutor.

8. Consiglio di Corso di Studio:

a) **Elettorato attivo:** tutti gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Studio.

b) **Elettorato passivo:** tutti gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al Corso di Studio.

9. Consiglio della Struttura di raccordo:

a) **Elettorato attivo:** spetta, per ciascuna categoria, a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti ai Dipartimenti in essa raggruppati.

b) **Elettorato passivo:** spetta, per ciascuna categoria, a tutti gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti ai Dipartimenti in essa raggruppati.

10. Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Sassari

a) **Elettorato attivo:** è attribuito a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di specializzazione dell'Ateneo.

b) **Elettorato passivo:** spetta soltanto agli studenti che sono regolarmente iscritti e in corso di laurea all'atto dell'elezione.

11. Gli elenchi degli elettori, riepilogati in ordine alfabetico per ciascun Corso di Studio, Dottorato di Ricerca e Scuola di Specializzazione, sono depositati, entro 10 giorni dalla data del decreto, presso l'Ufficio Affari Generali dell'Università per essere consultati dagli interessati.

12. Gli eventuali errori od omissioni vanno segnalati, entro 7 giorni dalla data delle elezioni, a tale Ufficio.

Art. 4

Formazione delle liste

1. Le liste dei candidati, per le elezioni delle rappresentanze in ciascun organo, possono essere presentate da ogni studente avente diritto all'elettorato passivo nel proprio organo di riferimento. Non possono essere candidati studenti non in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

2. Le liste devono essere materialmente presentate dal candidato indicato nell'elenco con il numero 1 entro le ore 13.00 del 15° giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale che indice le elezioni, davanti al funzionario dell'Ufficio Affari Generali. Alla lista devono essere allegate le firme autografe degli studenti, secondo quanto previsto dai successivi commi 7 e 8, unitamente ai dati anagrafici degli studenti, agli estremi del documento di identità e del numero di matricola universitaria, utilizzando esclusivamente l'apposito "format" preventivamente predisposto dall'Ufficio Affari Generali. Non è richiesta la presenza fisica degli altri studenti firmatari al momento della presentazione della lista. L'Ufficio Affari Generali, acquisite le necessarie informazioni da parte degli Uffici rispettivamente competenti, effettuerà poi le opportune verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti, ivi compresa la verifica del regolare pagamento delle tasse universitarie, dandone comunicazione alla Commissione Elettorale Centrale per i successivi adempimenti.

3. Per l'elezione di ciascuna rappresentanza nessun candidato può essere incluso in più di una lista.

4. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla e può comprendere un numero massimo di candidati superiore al numero degli eligendi secondo il seguente prospetto:

- Senato Accademico n. 4 (2+2)
- Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi nel Senato Accademico n. 2 (1+1)
- Consiglio di Amministrazione n. 4 (2+2)
- Comitato per lo sport universitario n. 3 (2+1)
- Collegio unico del Consiglio degli Studenti n. 10 (7+3)
- Rappresentante dei dottorandi nel Consiglio degli Studenti n. 2 (1+1)
- Rappresentante degli specializzandi nel Consiglio degli Studenti n. 2 (1+1)
- Consiglio di Dipartimento, un numero di studenti pari al 15% dei suoi membri + 2;
- Rappresentante di specializzandi e dottorandi di ricerca nel Consiglio di Dipartimento n. 2 (1+1);
- Consiglio della Struttura di raccordo, un numero di studenti pari al 15% dei suoi membri + 2;
- Consiglio di Corso di Studio, un numero di studenti pari al 15% dei membri del Consiglio + 2;
- Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. n. 2 (1+1).

5. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e del nome e del Corso di Studio a cui sono iscritti ed i rispettivi numeri di matricola universitaria, e sono contrassegnati con numeri progressivi.

6. Il presentatore di lista è contrassegnato nell'elenco dei candidati con il numero 1.

7. La lista dei candidati al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli Studenti, al Comitato per lo sport universitario e al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. deve essere corredata dalle firme di almeno 40 studenti, diversi dai candidati, aventi diritto all'elettorato attivo per quell'organo.

Le firme di cui sopra non possono essere apposte da studenti non in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

8. La lista degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca candidati al Senato Accademico e al Consiglio degli Studenti deve essere corredata dalle firme di almeno 8 studenti, diversi dai candidati, aventi diritto all'elettorato attivo per la rispettiva rappresentanza.

Le firme di cui sopra non possono essere apposte da studenti non in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

9. Per l'elezione di ciascuna rappresentanza lo studente può firmare per la presentazione di una sola lista.

10. Della presentazione della lista il funzionario a ciò addetto provvede a redigere verbale su un registro a pagine numerate e timbrate, controfirmate dal presentatore della lista stessa.

Art. 5

Commissione elettorale centrale

1. E' costituita una Commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli Studenti, al Comitato per lo sport universitario, ai Consigli di Corso di Studio, al Consiglio di Dipartimento, al Consiglio della Struttura di raccordo e al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U..

2. La Commissione elettorale centrale è composta da un funzionario e da un impiegato tecnico-amministrativo designati dal Direttore Generale, e da un rappresentante di ciascuna lista che abbia presentato liste di candidati nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio degli Studenti, Comitato per lo sport universitario e Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U..

3. Il funzionario è Presidente della Commissione elettorale centrale; il Vicepresidente viene eletto nell'ambito della Commissione fra i rappresentanti di lista; esercita le funzioni di Segretario un impiegato tecnico-amministrativo dell'Università.

4. Entro due giorni dalla data di scadenza della presentazione delle liste il Presidente provvede alla convocazione della Commissione elettorale centrale.

5. Le adunanze della Commissione elettorale centrale sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei suoi componenti, e comunque in numero non inferiore a tre.

6. Ove alcuni nominati non possano assolvere per giustificate ragioni all'incarico devono darne immediata notizia al Rettore. Questi nomina nella Commissione elettorale centrale, in sostituzione del rappresentante della lista impedito, un altro designato dal presentatore di detta lista.

7. Nel caso di assenza per giustificate ragioni, il funzionario amministrativo è sostituito da altro designato dal Direttore Generale.

Art. 6

Adempimenti della Commissione elettorale centrale

1. La Commissione elettorale centrale, entro 5 giorni dalla prima convocazione della Commissione stessa, provvede ai seguenti adempimenti:

a) verifica che le liste siano state formate in conformità con quanto stabilito dal presente regolamento, dichiarandone in caso contrario la non ammissibilità, salvo quanto previsto alle successive lettere;

- b) invita il presentatore della lista a sostituire, nel termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione dell'invito stesso, il contrassegno o sigla di lista che risulti identico o confondibile con altro presentato in precedenza;
 - c) esclude i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - d) esclude i candidati che risultino compresi in più di una lista per le elezioni di ciascuna rappresentanza;
 - e) esclude i candidati che risultino in soprannumero rispetto al numero dei candidati indicati nell'art. 4, comma 4, nei singoli organi, a cominciare dall'ultimo della lista.
 - f) costituisce i seggi elettorali.
2. La Commissione elettorale centrale adotta i seguenti provvedimenti:
- a) emana le istruzioni che si rendano necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni in casi non previsti dal presente regolamento;
 - b) segnala al Rettore, per i provvedimenti del caso, coloro i quali si siano resi responsabili di turbative al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, o siano venuti meno ai doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento.
3. Per ciascuna seduta della Commissione il Segretario redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.7

Seggi elettorali

1. Ogni seggio è composto da un Funzionario e da almeno due e fino a un massimo di quattro scrutatori nominati dal Direttore del Dipartimento. Gli scrutatori vengono scelti tra il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato. Il Funzionario svolge le funzioni di Presidente, mentre uno degli scrutatori esercita le funzioni di Segretario. Il Presidente del seggio designa tra gli scrutatori un Vice Presidente.
2. Per essere valide le operazioni di insediamento del seggio, gli scrutatori devono essere presenti, davanti alla sede elettorale, nell'orario stabilito nella convocazione per l'insediamento del seggio.
3. Per la validità delle operazioni elettorali del Seggio, devono trovarsi **sempre presenti almeno due membri del seggio stesso.**
4. Il Presidente del seggio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato da uno scrutatore.
5. Nei casi di assenza o di impedimenti sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
6. Il servizio d'ordine del seggio spetta al Presidente.
7. In caso di violazione e disturbo delle operazioni di voto o scrutinio, il Presidente può far allontanare gli elettori dal seggio. Le operazioni proseguiranno solo una volta che l'ordine sia stato ripristinato.

Art. 8

Rappresentanti di lista

1. Ogni lista nomina per ciascun seggio elettorale, tra gli aventi diritto di voto, un suo rappresentante, da ora definito "Rappresentante di lista".

2. Il Rappresentante di lista, per poter espletare le sue funzioni, deve presentarsi nel seggio elettorale, munito di nomina consegnata dall'Ufficio Affari Generali, durante l'arco della giornata predisposta per le votazioni, prima che siano già iniziate le operazioni di spoglio.
3. In caso di ritardo nella presentazione di tale documento, il soggetto non sarà accreditato come Rappresentante di lista.
4. I compiti del Rappresentante di lista sono:
 - a) controllare che le operazioni di scrutinio e di votazione si svolgano come previsto dal regolamento.
 - b) In caso di irregolarità, il suddetto può contestare le stesse, richiedendo che tali contestazioni siano verbalizzate dal Segretario del seggio.
 - c) Può contestare l'attribuzione di voto, che successivamente, in mancanza di un accordo nel seggio stesso, sarà presentato davanti alla Commissione Elettorale Centrale.
5. Il Rappresentante di lista può essere allontanato anch'esso dal seggio, dal Presidente o da chi ne fa le veci, in caso di violazione delle norme di comportamento dello stesso.

Art. 9

Materiale Elettorale

1. Alla fornitura dell'occorrente materiale elettorale provvede l'Amministrazione dell'Università, la quale effettua i seguenti adempimenti:
 - a) fa stampare le liste dei candidati, con relative denominazioni o sigle, in unico manifesto secondo l'ordine di presentazione delle medesime;
 - b) provvede ad affiggere i manifesti ed altri stampati nelle bacheche dell'Ateneo, dei Dipartimenti e nel sito web dell'Università;
 - c) fa stampare le schede per le votazioni, curando che siano di colore diverso le schede destinate alle elezioni per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione, per il Consiglio degli Studenti, per il Comitato per lo sport universitario, per i Consigli di Dipartimento, per i Consigli delle Strutture di raccordo, per i Consigli di Corso di Studio e per il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.;
 - d) invia a ciascun seggio elettorale, contenuto in uno o più plichi sigillati, il seguente materiale:
 - un congruo numero di schede;
 - due copie per ciascun seggio del manifesto contenente le liste dei candidati;
 - una copia per ciascun seggio dell'elenco degli elettori;
 - una copia per ciascun seggio del presente regolamento;
 - le urne e l'occorrente materiale di cancelleria;
 - e) fa allestire le cabine per l'espressione del voto.

Art. 10

Propaganda Elettorale

1. L'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda, da parte dei gruppi che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, è effettuata esclusivamente nelle bacheche dell'Ateneo e dei singoli Dipartimenti.
2. Il personale tecnico-amministrativo è autorizzato ad eliminare ogni altra propaganda elettorale che non rispetti quanto previsto al comma 1.
3. Nel giorno destinato alla votazione è vietata, altresì, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Art. 11

Votazioni - Modalità

1. Alle ore 8.00 del giorno fissato per le elezioni, si riuniscono i componenti di ciascun seggio.
2. Il Presidente del seggio, dopo aver fatto constatare l'integrità dei sigilli dei plichi di cui al presente regolamento, li apre e verifica che il contenuto corrisponda a quello elencato nelle distinte di accompagnamento.
3. Successivamente i componenti del seggio provvedono a firmare le schede nell'apposito spazio.
4. Una copia del presente regolamento e due del manifesto contenente le liste dei candidati vengono affisse nella sala delle votazioni; una delle copie del manifesto é posta in modo che sia perfettamente visibile all'elettore nell'atto in cui vota.
5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9.00 e terminano alle ore 19.00, salvo che nella sala non vi siano ancora elettori i quali vengono ugualmente ammessi a votare.
6. Identificazione degli elettori:
 - a) L'elettore che si presenti a votare deve essere, anzitutto, identificato.
 - b) L'identificazione dell'elettore avviene mediante l'esibizione di un documento di identità valido, munito di fotografia.
7. Una volta constatata l'identità dell'elettore, il Presidente procede all'ammissione al voto, consegnando a ciascuno le schede cui hanno diritto, dopo che l'elettore ha apposto la propria firma accanto al suo nome nello spazio appositamente riservato nell'elenco degli elettori del seggio elettorale.
8. Nel caso in cui lo studente non risultasse inserito negli elenchi é ammesso al voto presentando un certificato di iscrizione rilasciato dalla Segreteria Studenti, con annesso documento valido di identità, e il suo nome, con relativo numero di matricola, sarà integrato dal Presidente negli elenchi degli aventi diritto al voto.
9. L'elettore, per votare, appone con la penna fornitagli dal seggio un segno di croce sulla sigla della lista da lui prescelta e per esprimere il voto di preferenza appone un segno a fianco di un candidato compreso nella lista prescelta o ne scrive il nome nel caso questo non sia già riportato sulla scheda.
10. L'elettore può esprimere una sola preferenza.
11. Gli elettori possono assistere, senza intervenire, allo spoglio delle schede.

Art. 12

Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio

1. Decorsa l'ora prevista per la chiusura delle votazioni, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Le operazioni di scrutinio verranno svolte il giorno successivo alle votazioni a partire dalle ore 9:00.
Il Presidente del seggio procede alle operazioni appresso indicate:
 - a) accerta il numero dei votanti;
 - b) estrae le schede dall'urna e riscontra se il loro numero corrisponde a quello dei votanti;
 - c) controlla il numero delle schede non utilizzate;
 - d) effettua lo spoglio delle schede.

2. Man mano che il Presidente dà lettura delle varie schede, gli scrutatori prendono nota, negli appositi prospetti, dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze date ai singoli candidati nell'ambito della stessa lista.
3. Di tali prospetti vengono compilate due copie, che devono recare la firma di tutti i componenti il seggio elettorale.
4. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano quelle distribuite dal seggio stesso;
 - b) nelle quali l'elettore abbia contrassegnato più di una lista;
 - c) nelle quali l'elettore, senza aver espresso voto di lista, abbia espresso preferenze per candidati appartenenti a più di una lista;
 - d) che presentino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere la propria identità.
5. Nelle schede contenenti preferenze in numero superiore a quello previsto è valido esclusivamente il voto dato alla lista.
6. Sono valide come voto di lista e come voto di preferenza le schede non segnate con il segno di croce in testa alla lista ma che contengano solo preferenze per candidati appartenenti ad una stessa lista.
7. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, restando valido il voto dato alla lista.
8. Le operazioni di scrutinio devono essere svolte senza interruzioni.
9. Le interruzioni, causate da comportamento negligente da parte degli elettori presenti alle operazioni di scrutinio, saranno sanzionate con l'allontanamento dal seggio, come previsto all'art. 7.
10. L'attribuzione dei voti espressi nelle schede è compiuta dal Presidente d'accordo con i Rappresentanti di Lista. Nel caso di disaccordo le schede contestate vengono rimesse al giudizio della Commissione elettorale centrale.

Art. 13

Verbale delle operazioni di scrutinio

1. Di tutte le operazioni compiute per lo svolgimento delle elezioni il Segretario di ciascun seggio redige il verbale, nel quale sono brevemente descritte le operazioni stesse, sono indicati gli eventuali reclami e le contestazioni, nonché le decisioni prese e sono riportati i risultati degli scrutini.
2. Al verbale sono allegati i prospetti dello scrutinio.
3. In particolare per quanto riguarda le operazioni di scrutinio devono essere indicati:
 - a) il numero degli elettori e quello dei votanti;
 - b) il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, le preferenze riportate dai singoli candidati;
 - c) il numero delle schede consegnate al seggio, di quelle valide, di quelle contestate, di quelle non utilizzate, di quelle nulle e di quelle bianche.
4. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale.
5. Ultimati tali adempimenti, il Presidente del seggio elettorale trasmette immediatamente il risultato dello scrutinio e tutto il materiale alla Commissione elettorale centrale la quale provvede al controllo dei verbali dei seggi e delle schede e a dirimere le eventuali contestazioni.

6. Ultimati tali adempimenti, vengono confezionati tanti plichi firmati e sigillati quanti sono i diversi tipi di elezione, che il Presidente della Commissione elettorale centrale consegna all'Ufficio Affari Generali dell'Ateneo.

Art. 14

Ricorsi

1. Avverso pretese irregolarità delle operazioni elettorali i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso alla Commissione elettorale centrale di cui all'art. 5 nel termine perentorio di 2 giorni dalla data in cui i seggi hanno ultimato le operazioni elettorali. Fa fede la data apposta dall'Università.
2. Avverso pretese irregolarità della Commissione elettorale centrale i candidati e gli elettori possono proporre ricorso al Rettore entro 12 giorni dalla fine dei lavori della Commissione elettorale centrale.
3. Il Rettore convoca il Senato Accademico per l'esame degli eventuali ricorsi.
4. Il Senato Accademico decide non oltre il 10° giorno dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso.

Art. 15

Scrutinio generale per l'elezione dei rappresentanti

1. La Commissione elettorale centrale, esaminati i verbali dei seggi, e gli eventuali ricorsi, procede all'attribuzione delle rappresentanze con il seguente metodo:
 - a) per ogni lista é determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b) per ogni lista é determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista é divisa successivamente per uno, due, etc., sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità di quoziente é scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale. Qualora le cifre elettorali iniziali di due o più liste siano uguali, per l'attribuzione del seggio si procede al sorteggio fra le liste stesse;
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti ricavati;
 - f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
2. A conclusione delle operazioni suddette, il Rettore proclama gli eletti per ciascuna rappresentanza.

Art. 16

Durata del mandato

1. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
2. In caso di dimissioni o di cessazione per la perdita dello *status* di studente dell'Università di Sassari o di decadenza determinata dall'assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive, subentra il primo dei non eletti della stessa lista del rappresentante dimissionario, o cessato, o decaduto.

3. Qualora uno studente subentri ad altro componente cessato dalla carica per cambiamento di *status* o per altra causa, il mandato del componente subentrante scadrà nella medesima data in cui sarebbe scaduto il mandato del componente cessato.
4. Lo studente eletto nel Senato Accademico che consegua la laurea nel corso del suo mandato, non decade e permane in carica qualora entro i novanta giorni successivi riacquisti lo *status* di studente con una nuova immatricolazione ad un corso di laurea triennale o magistrale.
5. Il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione che consegua la laurea nel corso del suo mandato non decade e permane in carica qualora entro i novanta giorni successivi riacquisti lo *status* di studente con una nuova immatricolazione ad un corso di laurea triennale o magistrale.
6. Il rappresentante degli studenti è sospeso dalla partecipazione alle adunanze degli Organi durante il periodo di sospensione sopra evidenziata.
7. Nel caso in cui una o più liste non avessero più candidati utilizzabili per la copertura dei seggi assegnati alla lista o per la sostituzione a seguito di cessazione dei propri rappresentanti, i seggi vacanti vanno assegnati alle liste con i maggiori quozienti elettorali non attribuiti.